

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SABBATINI

INDICE

| | PAG. |
|---|--------|
| Disegno di legge (Discussione e rinvio): | |
| Norme integrative della legge 10 maggio 1978, n. 177, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai (Approvato dal Senato) (1389) | 97 |
| PRESIDENTE | 97, 99 |
| COSTA, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> | 99 |
| DE CINQUE, <i>Relatore</i> | 97 |

Discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 10 maggio 1978, n. 177, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai (Approvato dal Senato) (1389).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 10 maggio 1978, n. 177, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai », approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 7 febbraio 1980.

L'onorevole De Cinque ha facoltà di svolgere la relazione.

DE CINQUE, *Relatore*. Premetto che non è ancora pervenuto il parere della I Commissione affari costituzionali, che tuttavia si è impegnata ad esprimerlo quanto prima.

L'approvazione del disegno di legge in esame è indispensabile per poter dare

La seduta comincia alle 10,40.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

corso ad una serie di concorsi che sono pendenti. Il provvedimento infatti tende a sbloccare una situazione piuttosto critica che si è determinata nella direzione generale affari civili, uffici del notariato, del ministero in seguito al mancato coordinamento tra le norme della legge 10 maggio 1978, n. 177, che ha modificato le norme sui trasferimenti dei notai, e le norme della precedente legge del 1976, che aveva dettato una nuova disciplina in materia di concorsi per trasferimenti.

In pratica, con la legge del 1976 i notai aspiranti ad un trasferimento potevano presentare domanda per più sedi notarili, con l'obbligo di indicare un ordine di preferenza nella scelta della sede. Il ministero, una volta emesso il decreto di trasferimento di un notaio ad una determinata sede, doveva aspettare la decorrenza del termine di 90 giorni, per procedere ad una graduatoria.

Questo sistema, che sembrava abbastanza semplice, si è rivelato piuttosto macchinoso ed ha portato in breve tempo alla paralisi di tutti i concorsi per trasferimenti, proprio perché il termine di 90 giorni, che doveva essere rispettato per ognuno dei concorrenti, comportava attese di decine di anni nelle sedi nelle quali vi erano 30 o 40 concorrenti.

Con la legge del 1978 si ovviò a tale inconveniente dettando una disciplina molto più rapida e semplice per l'espletamento di questi concorsi, ma non si pensò di creare un opportuno raccordo con i concorsi che erano stati banditi quando era in vigore la precedente normativa, per i quali erano state fatte le domande di trasferimento, era scaduto il termine per la presentazione delle domande stesse, ma non era stato definito il concorso con il provvedimento definitivo di assegnazione della sede. Si è verificato quindi che i concorsi banditi successivamente hanno avuto un *iter* molto più rapido e semplice, mentre i concorsi banditi nel periodo intercorrente tra la legge del 1976 e l'entrata in vigore della legge del 1978 purtroppo sono rimasti ancora bloccati, proprio perché si era perpetuata quella situazione di difficoltà nel loro svolgimen-

to che era stata alla base della legge n. 177.

Il Ministero di grazia e giustizia si è fatto carico di questa situazione di particolare pesantezza che si era creata negli uffici del notariato ed ha presentato il disegno di legge in esame, che si componeva di due articoli, poi portati a tre nel testo approvato dal Senato.

L'articolo 1 prevede l'obbligo, per il notaio che ha presentato domanda di trasferimento per i concorsi pubblicati entro il 31 dicembre 1977, di trasmettere al Ministero di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, una dichiarazione contenente la conferma della domanda, proprio per verificare se sussista ancora la volontà di assumere l'esercizio delle funzioni notarili nella sede di destinazione.

In caso di mancata trasmissione o presentazione della dichiarazione dell'ordine di preferenza, si intende che vi sia stata una rinuncia.

La modifica apportata dal Senato all'articolo 2 stabilisce che il ministro deve provvedere alla pubblicazione dell'elenco delle sedi notarili per le quali il provvedimento di trasferimento non sia eseguito, cioè non vi sia stata presa di possesso da parte del notaio.

L'articolo 3, aggiuntivo rispetto al disegno di legge originario, modifica l'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 177, che dispone che vengano esclusi dal concordato gli aspiranti notai già in esercizio che abbiano ottenuto un trasferimento nel biennio precedente. L'articolo 3 del provvedimento al nostro esame riduce il termine di due anni ad uno solo e stabilisce che questo periodo decorre non dalla data del decreto ma dalla effettiva permanenza nella sede; tende, cioè, a garantire che almeno per un anno il notaio effettivamente espleti la sua funzione. Ritengo che questa modifica della precedente disciplina, seppure riduttiva, non nuocia allo svolgimento dell'attività notarile, perché in realtà il biennio a decorrere dalla data del decreto di nomina si riduceva a novanta giorni effettivi che, essendo prorogabili del doppio, potevano di-

ventare un anno e mezzo; l'aver ridotto di sei mesi questo termine non costituisce motivo di preoccupazione, anzi può sbloccare determinate situazioni nelle quali un notaio, prima di trovare la sede definitiva, era costretto ad una *peregrinatio*.

Il relatore, pertanto, è favorevole al testo del disegno di legge che ci è pervenuto dal Senato e sottolinea l'esigenza di giungere ad una rapida approvazione di esso per evitare che molti concorsi non possano essere espletati per la discrasia esistente tra le due leggi che si sono succedute — nel 1976 e nel 1978 — in materia di concorsi notarili.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge sono di notevole portata. Riterrei opportuno, quindi, che a nome del Governo

sia il sottosegretario Gargani a replicare dinanzi a questa Commissione, avendo egli seguito l'*iter* del provvedimento sin dall'inizio.

Pertanto chiederei al presidente di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. In considerazione della richiesta del rappresentante del Governo e poiché non è pervenuto il parere della I Commissione, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO